

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 643)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 7 maggio 1969, risultante dall'unificazione*

DEL

### DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 441)

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

**di concerto col Ministro del Tesoro  
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

E DEL

### DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 442)

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 maggio 1969*

**Norme per l'esecuzione delle opere di presidio  
e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni così ripartita:

esercizio 1967 . . .	lire 700 milioni
esercizio 1968 . . .	lire 1.250 milioni
esercizio 1969 . . .	lire 1.250 milioni

Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.

## Art. 2.

A carico della somma stanziata dall'articolo precedente sono autorizzati:

a) l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere di presidio a salvaguardia della Torre pendente di Pisa che si rendessero necessarie nelle more dello espletamento della procedura di assegnazione e di appalto delle opere definitive;

b) l'espletamento del concorso o appalto-concorso, a carattere internazionale, nonchè, fino ad un ammontare di lire 300 milioni, l'eventuale corresponsione di premi ai concorrenti e gli eventuali rimborsi di spese, come previsti nel bando;

c) la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento nel caso che venga prescelto il concorso di progettazione;

d) l'esecuzione delle opere;

e) fino all'ammontare di lire 200 milioni, oltre il residuo stanziamento di cui alla legge 19 maggio 1965, n. 506, i rimborsi di spese e i compensi ai componenti le commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 della presente legge, da determinarsi, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè le spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni e atti delle commissioni

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medesime ed eventualmente anche della commissione già costituita ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 19 maggio 1965, n. 506;

f) il contributo di cui all'articolo 5 della presente legge.

## Art. 3.

La commissione giudicatrice del concorso o appalto-concorso costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1965, numero 506, si pronuncia anche su eventuali proposte e progettazioni di varianti, di qualsiasi provenienza ed in qualsivoglia momento ne fosse ravvisata l'opportunità da parte della direzione dei lavori. La pronuncia della commissione sostituisce il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato nonché di qualsiasi altro organo previsto da norme vigenti.

Analogamente, alla commissione medesima è altresì demandato il compito di definire le eventuali opere provvisorie di salvaguardia di cui al precedente articolo 2, lettera a), e di esprimere il parere sul relativo progetto esecutivo, mentre il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere alla esecuzione delle dette opere anche mediante affidamento a trattativa privata, prescindendo da ogni altro parere di organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Il compenso ai componenti la commissione anzidetta, da determinarsi in base all'articolo 2, lettera e), della presente legge, viene corrisposto in rapporto anche alle prestazioni sopraindicate.

## Art. 4.

La direzione tecnica dei lavori, per tutte le opere occorrenti per il consolidamento della Torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità, è affidata ad una commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e costituita da:

a) un impiegato appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'amministrazione dei lavori pubblici, che ne assume la presidenza ed al quale è riservata la firma degli ordini di servizio;

b) un impiegato, appartenente alla carriera direttiva, della direzione generale per le antichità e belle arti, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un docente universitario esperto nella disciplina cui specificamente attiene la soluzione progettuale prescelta nel concorso o appalto-concorso.

#### Art. 5.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera della Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della Torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della Torre stessa, verrà corrisposto per non più di due anni un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera della Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla Torre riferita al gettito medio registrato negli anni 1966, 1967 e 1968, fino ad un limite annuo di lire 80 milioni.

#### Art. 6.

All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, ed afferente l'esercizio 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1969, derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi medesimi si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi suddetti, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.